

STATUTO IN VIGORE

ALLEGATO A - Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FONTANINA"

TITOLO I - Denominazione – sede Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Firenze, un'associazione che assume la denominazione "LA FONTANINA Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "La Fontanina A.S.D."

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione ha sede in Firenze.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline dell'Atletica Leggera e della Corsa su Strada;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2025 AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, n. 36

ALLEGATO A - Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FONTANINA"

TITOLO I - Denominazione – sede Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Firenze, un'associazione che assume la denominazione "LA FONTANINA Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "La Fontanina A.S.D."

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione ha sede in Firenze.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione si propone di "esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica."

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline dell'Atletica Leggera, della Corsa su Strada, "del Trail, dell'Ultramaratona e del Nordic e Fitwalking";
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la

pratica dello sport; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un'ottica di collaborazione endoassociativa; f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive. L'Associazione, in una logica eco-ambientale di risparmio carta, utilizza come canali comunicativi principalmente applicazioni telematiche come l'applicazione per Smartphone "Whatsapp", la posta elettronica, il sito web ufficiale e altri social media. L'utilizzo di questi strumenti è comunque regolamentato dal Consiglio Direttivo. TITOLO III - Soci Art. 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Art. 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in	pratica dello sport; e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un'ottica di collaborazione endoassociativa; f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive. L'Associazione, in una logica eco-ambientale di risparmio carta, utilizza come canali comunicativi principalmente applicazioni telematiche come l'applicazione per Smartphone "Whatsapp", la posta elettronica, il sito web ufficiale e altri social media. L'utilizzo di questi strumenti è comunque regolamentato dal Consiglio Direttivo. TITOLO III - Soci Art. 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Art. 5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in
---	---

cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Art. 6 La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri: - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio; - diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione; - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne; - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali; - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. Art. 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili. TITOLO IV - Recesso – Esclusione Art. 8 Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione. Art. 9 Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.	cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Art. 6 La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri: - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio; - diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione; - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne; - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali; - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. Art. 7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili. TITOLO IV - Recesso – Esclusione Art. 8 Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione. Art. 9 Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
---	---

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune Art. 10 L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione ad attività correlative e a manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e	L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo. TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune Art. 10 L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione ad attività correlative e a manifestazioni sportive; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
--	--

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva. Esercizio Sociale Articolo 11 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. TITOLO VI - Organi dell'Associazione Articolo 12 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). ASSEMBLEE Articolo 13 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci almeno 15 giorni prima della adunanza mediante: • comunicazione e-mail ai soci che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica o in alternativa tramite invio di lettera semplice; • comunicazione sulla home-page del sito istituzionale dell'Associazione; Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; k) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva. Esercizio Sociale Articolo 11 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. TITOLO VI - Organi dell'Associazione Articolo 12 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). ASSEMBLEE Articolo 13 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci almeno 15 giorni prima della adunanza mediante: • comunicazione e-mail ai soci che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica o in alternativa tramite invio di lettera semplice; • comunicazione sulla home-page del sito istituzionale dell'Associazione; Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno
---	---

diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Articolo 14 L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Articolo 14 L'Assemblea ordinaria: a) approva "annualmente a maggioranza semplice dei presenti" il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte; b) "può procedere alla elezione del Presidente dell'associazione e elegge i membri del Consiglio Direttivo si sensi del successivo art. 16. Può eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti se presente"; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Articolo 14bis Divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili o proventi.
---	---

Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina al proprio interno, esclusivamente tra i membri nominati dall'Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore, il Tesoriere e il Segretario (se non già nominati dall'Assemblea dei Soci che li ha eletti). E' fatta salva la facoltà di attribuire ulteriori responsabilità e deleghe specifiche ad altri Consiglieri così come specificato al successivo art. 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente non meno di sette giorni prima dalla adunanza, a mezzo comunicazione di posta elettronica o messaggistica push (whatsapp) e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina al proprio interno, esclusivamente tra i membri nominati dall'Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore, il Tesoriere e il Segretario (se non già nominati dall'Assemblea dei Soci che li ha eletti). E' fatta salva la facoltà di attribuire ulteriori responsabilità e deleghe specifiche ad altri Consiglieri così come specificato al successivo art. 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente non meno di sette giorni prima dalla adunanza, a mezzo comunicazione di posta elettronica o messaggistica push (whatsapp) e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi

membri) e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; f) deliberare circa l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Per l'ordinaria Amministrazione finanziaria deve essere intestato all'Associazione un rapporto di Conto Corrente Bancario. Sono autorizzati a porre in essere ogni tipo di operazione contabile con firma disgiunta il Presidente, l'Amministratore e il Tesoriere; L'Estratto Conto del Conto Corrente è un allegato obbligatorio del Bilancio annuale dell'Associazione. Articolo 17 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla	membri) e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; f) deliberare circa l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Per l'ordinaria Amministrazione finanziaria deve essere intestato all'Associazione un rapporto di Conto Corrente Bancario. Sono autorizzati a porre in essere ogni tipo di operazione contabile con firma disgiunta il Presidente, l'Amministratore e il Tesoriere; L'Estratto Conto del Conto Corrente è un allegato obbligatorio del Bilancio annuale dell'Associazione. Articolo 16bis Incompatibilità E' fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. In particolare, i componenti l'organo amministrativo non devono trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dal legislatore e devono produrre apposita dichiarazione di non ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Articolo 17 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla
---	---

composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. PRESIDENTE Articolo 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Art. 19 - Incarichi di Consiglio. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta anche da più di un Consigliere. L'Amministratore si occupa di redigere il Bilancio annuale e di supervisionare l'andamento economico-patrimoniale dell'Associazione. E' inoltre responsabile della conservazione dei bilanci e della documentazione contabile e fiscale dell'associazione. Il Tesoriere ha invece il compito di gestire la cassa e di provvedere ai necessari adempimenti contabili per la gestione corrente (incassi e pagamenti). Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto. Il Consiglio può poi provvedere all'attribuzione di ulteriori funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri (quali a titolo esemplificativo la responsabilità del Tesseramento Sociale, del merchandising, ecc...). ORGANO DI CONTROLLO Articolo 20 L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex lege. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato. L'organo di controllo:	composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. PRESIDENTE Articolo 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Art. 19 - Incarichi di Consiglio. La carica di Vice-Presidente può essere ricoperta anche da più di un Consigliere. L'Amministratore si occupa di redigere il Bilancio annuale e di supervisionare l'andamento economico-patrimoniale dell'Associazione. E' inoltre responsabile della conservazione dei bilanci e della documentazione contabile e fiscale dell'associazione. Il Tesoriere ha invece il compito di gestire la cassa e di provvedere ai necessari adempimenti contabili per la gestione corrente (incassi e pagamenti). Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto. Il Consiglio può poi provvedere all'attribuzione di ulteriori funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri (quali a titolo esemplificativo la responsabilità del Tesseramento Sociale, del merchandising, ecc...). ORGANO DI CONTROLLO Articolo 20 L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex lege. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato. L'organo di controllo:
--	--

1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto; 2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti; 3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio; 4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali; 6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio; 7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente; 8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento; 9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale; 10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa. Articolo 21 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali: 1. libro degli associati; 2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico; 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi. I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.	1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto; 2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti; 3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio; 4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali; 6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio; 7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente; 8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento; 9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale; 10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa. Articolo 21 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali: 1. libro degli associati; 2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico; 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi. I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
---	---

TITOLO VII - Scioglimento Articolo 22 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Norma finale Articolo 23 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.	VOTO TELEMATICO <i>In sede assembleare è ammesso il ricorso al voto telematico come previsto all'art 13. La relativa disciplina è demandata alla delibera di convocazione assembleare o ad apposito regolamento.</i> TITOLO VII - Scioglimento Articolo 22 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Norma finale Articolo 23 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.
--	---